

SI INFORMANO GLI UTENTI CHE, AI SENSI DELL'ART. 19, 1. 241/1990 (COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALLA L. 122/2010 E DAL D.L. 70/2011), LA DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (D.I.A.) E' SOSTITUITA DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.). PERTANTO, ANCHE SE LA MODULISTICA RIPORTA LA DICITURA "D.I.A.", LE PRATICHE SARANNO TRATTATE COME "S.C.I.A.", SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA.